



Cristiana Cianitto

(professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Le minoranze religiose in Italia. Nuovi problemi (?) *

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La libertà di espressione e la libertà di coscienza - 3. Le tematiche bioetiche - 4. I simboli e l'identità - 5. Considerazioni conclusive.

1 - Introduzione

Cosa si intenda per minoranza religiosa nell'ordinamento giuridico italiano è concetto dibattuto e direttamente collegato alla definizione stessa di confessione religiosa che ha lungamente occupato dottrina e giurisprudenza con un ampio dibattito al quale, in questa sede, si rinvia¹. Innegabile è però la rilevanza del tema nella società contemporanea la quale, anche nel contesto italiano, è sempre più variegata e plurale, il che rende sempre più fattivo il progetto di pluralismo religioso di cui i padri costituenti hanno gettato le fondamenta. La nostra Costituzione predispone in materia religiosa un sistema pluralista formale e sostanziale, individuale e collettivo - di cui al combinato disposto degli artt. 2, 3, 8, 19 e 20 - che trova nell'esplicitazione del principio di laicità da parte della Corte Costituzionale il suo strumento attuativo primario². Se da un punto

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo, con l'aggiunta delle note, della relazione tenuta in occasione dell'incontro organizzato dal prof. Silvio Ferrari e dalla prof.ssa Cristiana Cianitto del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, svolto attraverso la piattaforma Zoom (Milano, 6 maggio 2021), sul tema "Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo religioso in Italia tra politica e diritto".

¹ Sul concetto di minoranza e di confessione religiosa, senza nessuna pretesa di esaustività, si rinvia a V. PARLATO, G.B. VARNIER (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Torino, Giappichelli, 1995; A.C. AMATO MANGIAMELI, M.R. DI SIMONE (a cura di), *Diritto e religione tra passato e futuro*, Roma, Aracne editrice, 2010; J. PASQUALI CERIOLO, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose*, Milano, Giuffrè, 2006; S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società d'oggi*, Torino, Giappichelli, 2020.

² Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 1989. Si veda inoltre J. PASQUALI CERIOLO, *L'indipendenza dello Stato*, cit., pp. 28-31; A. FERRARI, *La libertà religiosa in*



di vista formale il sistema giuridico italiano contiene in sé gli strumenti per affrontare le sfide della società multi-religiosa e multi-culturale che lentamente, ma inesorabilmente, avanza anche in Italia, da un punto di vista sostanziale l'ordinamento ancora stenta a dare compiuta attuazione a un regime di gestione del religioso che sia effettivamente plurale.

Le ragioni sono sicuramente molteplici e da individuarsi nella storia italiana e nelle profonde radici cristiane del tessuto sociale nazionale che, se da un lato fanno sì che questo possa sempre utilmente aprirsi alla diversità³, dall'altro ne condizionano il concetto stesso di pluralità accettabile. In altre parole, il progetto pluralista della nostra Costituzione è stato pensato avendo dinanzi una diversità religiosa potenziale che condivideva con la maggioranza radici profonde: ebrei, cattolici, ortodossi, valdesi e protestanti nelle varie denominazioni condividono radici scritturali e culturali profonde che, pur nella diversità delle singole esperienze, attenuano la percezione dell'alterità. Diverso è il caso, invece, di tutte quelle confessioni religiose che si pongono a una maggiore distanza dalle comuni origini giudeo-cristiane.

Nondimeno, la nostra società e con essa il nostro sistema giuridico stanno faticosamente cercando di recuperare il tempo perduto, come testimonia l'ultima stagione di intese siglate con i buddisti e con i mormoni⁴; in esse il legislatore si sta aprendo a realtà che si discostano dal paradigma di 'chiesa' tipico della tradizione cristiana.

Lunga, però, è ancora la strada per quelle confessioni il cui credo interroga più direttamente le coscienze, sia richiamando l'ordinamento democratico a dimostrare fedeltà a se stesso e ai suoi principi ispiratori, sia chiedendo all'ordinamento giuridico un salto di qualità verso una società fattivamente rispettosa dell'identità e dell'alterità.

Nel primo gruppo rientrano sicuramente le richieste sempre più insistenti di pari dignità rivolte dalle associazioni filosofiche e non

Italia, Roma, Carocci, 2012, pp. 122-124.

³ Si veda sul tema **P. CAVANA**, *Prospettive di un'intesa con le comunità islamiche in Italia*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23 del 2016, par. 3 e la bibliografia ivi citata. Per un'analisi storica della genesi del progetto costituzionale di pluralismo religioso si rinvia a **P. ZANINI**, *Il "pericolo protestante". Chiesa e cattolici italiani di fronte alla questione della libertà religiosa (1922-1955)*, Milano, Le Monnier, 2019 in particolare p. 137 ss.

⁴ In questo novero non può essere inserita la recente intesa siglata, ma non ancora ratificata dal Parlamento, con l'Associazione "Chiesa di Inghilterra" poiché essa si pone nel solco della tradizionale apertura alle intese con il mondo dell'alterità cristiana già precedente al 2012.



confessionali; per quanto attiene al secondo gruppo, confessioni relativamente più recenti quali i sikh, la Chiesa di Scientology e i Testimoni di Geova, invece, aspettano ancora dal legislatore, insieme all'Islam, quelle risposte che sanciscano definitivamente il tanto agognato cambio di passo della politica ecclesiastica italiana.

In questa situazione di fatto, si possono individuare alcune questioni che attendono soluzioni concrete e che si potrebbero racchiudere in tre grandi aree (libertà di espressione e libertà di coscienza, tematiche bioetiche, simboli e identità) che tutte insieme costituiscono la cifra della libertà religiosa affermata, ma non sempre - ancora - attuata.

2 - La libertà di espressione e la libertà di coscienza

Premesso che, in termini generali ognuno di queste aree non costituisce un compartimento stagno poiché ciascuna di esse presenta sconfinamenti e intersezioni nelle altre, si intende qui riferirsi alle recenti pronunce della giurisprudenza, nazionale ed europea, che nuovamente hanno affrontato il tema della libertà di espressione e del proselitismo della non credenza e dei Testimoni di Geova.

Costituisce principio ormai consolidato il carattere religioso della non credenza, intesa quale dimensione negativa dell'appartenenza religiosa⁵; il percorso che ha portato all'affermazione di tale dimensione non è stato sempre agevole, nel senso che a un'iniziale affermazione di libertà di non credere, non è seguito un immediato riconoscimento di libertà di proselitismo e propaganda: di fatto quindi si è stati liberi di non credere, ma non altrettanto liberi di manifestarlo con l'intento di convincere altri a seguire la stessa dimensione a-religiosa⁶. Questa impostazione risulta assai svilente la reale portata della libertà religiosa e svuota di effettività la possibilità di far liberamente circolare le idee in ambito religioso, di fatto, mortificando l'idea stessa di pluralismo⁷.

⁵ Cfr. N. FIORITA, F. ONIDA, *Anche gli atei credono*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2011, p. 26; F. ALICINO, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Bari, Cacucci, 2013, p. 200 ss. Per una compiuta rassegna dello statuto della non credenza in Europa si rinvia a S. BALDASSARRE, *Codice europeo della libertà di non credere. Normativa e giurisprudenza sui diritti dei non credenti nell'Unione Europea*, Roma, NessunDogma IURA, 2020.

⁶ Sul tema della libertà di propaganda si rinvia a J. PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁷ Si veda F. FRENI, *La libertà di propaganda religiosa include anche i messaggi ad*



La recente ordinanza dell'aprile 2020 della I Sezione della Cassazione civile⁸ ha nuovamente affrontato il tema della propaganda ateistica in riferimento all'affissione in Verona nel 2013 di alcuni manifesti in cui la parola Dio era scritta con la lettera D maiuscola barrata con una crocetta e le lettere i e o in corsivo. Sotto compariva la scritta "10 milioni di italiani vivono bene senza D e quando sono discriminati c'è l'UAAR al loro fianco". L'affissione di tali manifesti era stata negata dal Comune di Verona perché ritenuti potenzialmente lesivi nei confronti di qualsivoglia religione e parimenti il Tribunale di Roma⁹, adito dall'UAAR per l'accertamento del carattere discriminatorio del provvedimento, aveva rigettato il ricorso ritenendo l'atto del Comune non discriminatorio poiché dettato dalle modalità grafiche del manifesto. La Corte di Appello di Roma¹⁰ aveva rigettato l'ulteriore ricorso dell'UAAR arrivando persino ad affermare di fatto che l'ateismo non sarebbe l'espressione negativa della religiosità e pertanto non concorrerebbe alla creazione del pluralismo confessionale e culturale in cui si esprime la personalità umana e di cui all'art. 2 della Costituzione.

La Cassazione, intervenendo sulla questione, ha definitivamente - si spera - acclarato che la libertà religiosa negativa è parimenti protetta dall'art. 19 della Costituzione e che la propaganda anche delle idee ateistiche contribuisce alla libera formazione delle coscienze in materia spirituale e religiosa, senza per questo essere lesiva del sentimento religioso altrui¹¹. La propaganda ateistica, quindi, realizza pienamente il principio della libertà di coscienza e reclama la parità di trattamento in materia di propaganda a presidio della quale si pone il diritto antidiscriminatorio, in ossequio ai principi supremi del nostro ordinamento, per la realizzazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale¹².

orientamento ateistico, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3/2020, p. 835.

⁸ Cassazione civile, I sezione, ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020.

⁹ Tribunale di Roma, ordinanza 17 dicembre 2015.

¹⁰ Corte di Appello di Roma, sentenza n. 1869 del 23 marzo 2018.

¹¹ Sul punto si rinvia ai recenti **M. PARISI**, *Credo ateistico e libera comunicazione propagandistica degli orientamenti ideal-spirituali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 13 del 2020, p. 90 ss.; **J. PASQUALI CERIOLO**, *Senza "D". La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 9 del 2020, p. 54 ss.; **M. CROCE**, *Opportune (e ovvie) precisazioni della Cassazione in tema di propaganda del non credere*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2020; **F. FRENI**, *La libertà di propaganda religiosa*, cit., p. 837.

¹² Cfr. **F. FRENI**, *La libertà di propaganda religiosa*, cit., p. 838; **J. PASQUALI CERIOLO**,



Nell'ottica della piena realizzazione della libertà di coscienza e contro ogni pregiudizio nei confronti di determinate visioni religiose si pongono anche le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo¹³ in materia di diritto di propaganda dei Testimoni di Geova. Nelle decisioni della Corte, la libertà di coscienza assurge a parametro della libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; in assenza di espressi divieti che tengano in considerazione un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti, tutte le accezioni della libertà di religione e di proselitismo, con ciò intendendone sia le accezioni positive sia quelle negative, sono lecite e nessuna di esse può essere considerata *ipso facto* tra le opinioni lesive del sentimento religioso¹⁴.

In Italia, vicende in parte analoghe avevano occupato la dottrina ecclesiasticistica già in relazione alla Chiesa di Scientology che negli anni '90 del XX secolo era stata protagonista di una vicenda giudiziaria complessa. Proprio a tal proposito la Cassazione Penale aveva già a suo tempo evidenziato come sia erroneo attribuire la qualifica di religione solo a quelle concezioni di vita che presuppongono la salvezza dell'anima e come sia di fatto incostituzionale ricondurre la nozione di ciò che sarebbe religioso solamente a un orizzonte di ascendenza biblica¹⁵ e ad un qualche concetto di vita ultraterrena.

Se, quindi, è la coscienza dell'uomo che deve essere libera di determinarsi rispetto alla materia religiosa, allora nessuna forma di religiosità, positiva o negativa che sia, deve essere interdotta dal mercato delle idee, se non quando le forme di proselitismo e propaganda attuate si sostanzino in condotte lesive di altri diritti di pari rango. La nozione di

Senza "D", cit., p. 55.

¹³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sezione V, sentenze 20 febbraio 2020 (ric. n. 52884/09 e ric. n. 58717/2010) in cui la Corte ha stabilito che costituisce violazione dell'art. 10 e dell'art. 9 della Convenzione il vietare l'importazione di testi di natura religiosa e il loro uso nell'attività di predicazione porta a porta dei Testimoni di Geova in assenza di specifici divieti legislativi che operino un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

¹⁴ Di fatto, quindi, davanti alla propaganda e/o divulgazione di idee ateistiche non sussiste alcuna violazione automatica dell'art. 403 c.p. che andrà al contrario accertata di volta in volta, stabilendosi così la presunzione opposta.

¹⁵ N. COLAIANNI, *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di "Scientology"*, in *Il Foro Italiano*, 1998, 6, p. 404 ss.; N. GIMELLI, *Le confessioni religiose tra libertà di vivere nella realtà dell'ordinamento statale e potere di creare norme giuridiche all'interno dello stato. Il caso della Chiesa di Scientology*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.R. DI SIMONE (a cura di), *Diritto e religione*, cit., p. 408.



religiosità del pluralismo contemporaneo, se vuole essere davvero rispettosa di tutte le convinzioni e fedele all'idea di pluralismo tracciata dalla Costituzione, deve essere quella più ampia e idonea a garantire la realizzazione sociale dei singoli.

3 - Le tematiche bioetiche

Il primato della coscienza è ciò che sembra guidare (finalmente) anche l'azione della giurisprudenza nel tempo presente in materia bioetica. Già il caso Dj Fabo e Marco Cappato¹⁶ avevano portato alla ribalta dell'opinione pubblica la necessità di stabilire un primato della coscienza anche in relazione al tema della salute e della fine della vita. L'essere umano deve quindi potersi autodeterminare in relazione al proprio benessere spirituale e fisico senza ingerenze da parte dei poteri pubblici per i quali «Non è lecito aprire finestre nella coscienza degli uomini per vedere cosa vi accade dentro»¹⁷.

Altri casi di cronaca hanno riportato sulla scena mediatica il tema della libera determinazione in materia di trattamenti sanitari per convinzione religiosa. Ci si riferisce qui al caso della signora settant'enne di Piedimonte Matese che, nel 2019 rifiutando un'emotrasfusione per motivi religiosi, è poi deceduta¹⁸, ma anche a tutti quei casi in cui la questione diviene ancora più centrale in relazione a scelte che coinvolgono soggetti non pienamente e legalmente capaci, quali i minori.

Recentemente la giurisprudenza si è più volte espressa sulla relazione tra libertà religiosa, libertà educativa dei figli e tutela della salute

¹⁶ Marco Cappato il 23 dicembre 2019 è stato definitivamente assolto dall'accusa di aiuto al suicidio dalla Corte d'Assise di Milano perché il fatto non sussiste.

¹⁷ Così affermava la regina Elisabetta I d'Inghilterra in relazione alla scelta della propria appartenenza di fede. Cfr. **S. FERRARI**, *Comportamenti "eterodossi" e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente*, in *Il Foro Italiano*, 1991, I, p. 285.

¹⁸ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/29/caserta-testimone-di-geova-rifiuta-trasfusione-di-sangue-e-muore-il-primario-sono-incazzato-nero-avrei-potuto-salvarla/5485597/>. In passato ci sono stati casi analoghi in cui i medici hanno ignorato la volontà del paziente maggiorenne ormai incosciente, anche se questa era stata espressa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Tribunale di Tivoli nel 2020 ha condannato per violenza privata il medico che, ignorandone l'espressa volontà, aveva praticato comunque le trasfusioni di sangue che riteneva necessarie a salvare la vita alla paziente poi comunque deceduta (in https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/10/03/news/tivoli_trasfusioni_di_sangue_a_testimone_di_geova_medico_condannato_e_il_secondo_in_italia-269342121/).



in relazione ai trattamenti emotrasfusionali che, come è noto, sono rifiutati dai Testimoni di Geova.

Fino alle recenti pronunce di cui si dirà a breve, nel caso in cui il rifiuto per motivi religiosi della terapia emotrasfusionale avesse coinvolto un minore, l'impostazione del Giudice tutelare è stata quella di rimettere la questione al Tribunale dei Minorenni che procedeva automaticamente alla sospensione della potestà genitoriale, di fatto affermando un'endiadi tra adesione a un determinato credo e inidoneità alla funzione genitoriale, con l'inevitabile conseguenza di aprire proprio le finestre delle coscienze.

I provvedimenti della Corte di Appello di Roma¹⁹, della Corte di Appello di Milano²⁰ e della Corte di Appello di Catania²¹ definiscono un nuovo percorso in cui, pur in assenza di una normativa chiara che definisca la rilevanza della scelta di fede in questi ambiti, si abbandona la stigmatizzazione pregiudizievole di scelte terapeutiche altre. Infatti, semplicemente dando piena attuazione al disposto della legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato²², le Corti hanno stabilito che, se i genitori rifiutano una determinata terapia (nel caso di specie emotrasfusionale) sulla base del proprio credo chiedendo ai sanitari di esplorare ulteriori terapie possibili, tale rifiuto non costituisce per forza inidoneità alla funzione genitoriale, ma esercizio consapevole dei propri diritti costituzionalmente garantiti. Il Giudice tutelare dovrà quindi compiutamente esercitare il proprio ruolo di valutazione degli interessi in gioco, vagliando, prima di autorizzare il trattamento rifiutato, l'esperibilità di trattamenti alternativi così come richiesto dai genitori²³. La richiesta dei

¹⁹ Corte di Appello di Roma, decreto 3 dicembre 2019.

²⁰ Corte di Appello di Milano, decreto n. 1991 del 10 settembre 2020.

²¹ Corte di Appello di Catania, decreto 13 ottobre 2020.

²² Si veda sul tema **G. MARCACCIO**, *Identità religiosa e diritto alla salute. Interazioni classiche ed emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2020.

²³ Sulla spinta anche delle istanze dei Testimoni di Geova, la chirurgia senza sangue sta diventando una realtà scientifica sempre più accreditata a beneficio di tutti. Il programma *Patient Blood Management* (PBM) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 2010 implementa gli studi sul tema. Nell'ambito di questo progetto, SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva), in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue, ha approvato le *Raccomandazioni per l'implementazione del programma di Patient Blood Management* per la chirurgia ortopedica maggiore nell'adulto (<https://www.siaarti.it/news/371943>). Nel documento si afferma che la chirurgia senza sangue è idonea a soddisfare le esigenze di sicurezza sanitaria e la salvaguardia delle istanze etiche del paziente, garantendo indubbi vantaggi per la buona riuscita della terapia, con benefici anche in termini di economia sanitaria. In realtà queste tecniche alternative sono sotto osservazione da diversi anni con notevole seguito nell'ambito delle



genitori di veder rispettate le proprie scelte educative religiosamente fondate chiedendo cure alternative non denota, cioè, scarsa considerazione per l'interesse del minore, ma, al contrario, rappresenta la richiesta all'autorità di un esercizio raffinato di bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti, bilanciamento che può cedere solo laddove la richiesta della diversa scelta terapeutica sia sintomo di una generale situazione di abbandono e/o incuria in cui versa il minore, abbinato a una parimenti verificata inadeguatezza genitoriale da parte di coloro che esercitano tale potestà²⁴.

Coscienza, quindi, il cui primato deve poter guidare le scelte dei singoli in quelle materie in cui la dimensione spirituale si collega direttamente alle manifestazioni della propria essenza profonda, della propria dignità.

4 - I simboli e l'identità

Il concetto di dignità umana dovrebbe fungere da principio guida anche in tutte quelle materie in cui il significato profondo dell'agire rivela tutta la sua potenza simbolica ed evocativa. Il tema della tutela dell'identità si collega direttamente a quello dei simboli, intesi quali l'abbigliamento, ma anche quali tutte quelle manifestazioni di ritualità che segnano passaggi della vita di un fedele.

In questa sede si prenderanno in considerazione il velo islamico, il *kirpan* e l'inumazione dei defunti come esempi di un approccio ondivago della giurisprudenza.

Il tema del velo islamico ciclicamente ritorna nel dibattito pubblico perché rende chiaramente visibile un'appartenenza, chiede all'ordinamento di misurarsi con essa e ripropone il tema della libertà di scelta e di coscienza. Le forme di velatura integrale pongono alla società

discipline mediche. Tra i tanti articoli disponibili in rete si veda a titolo esemplificativo **L.J. MILLIGAN, M.C. BELLAMY**, *Anaesthesia and critical care of Jehovah's Witnesses*, in *Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain*, Volume 4, Number 2/2004, p. 35-39 nelle cui conclusioni si afferma che la chirurgia senza sangue si avvia ad essere una valida alternativa per ovviare da un lato alla carenza di scorte di sangue disponibili e dall'altro a garantire la maggiore sicurezza della pratica medica.

²⁴ Per una diffusa analisi delle pronunce si rinvia a **P. BORSELLINO**, *Brevi note su rifiuto di trasfusioni ematiche e responsabilità genitoriale. Quando il provvedimento restrittivo del Tribunale non trova giustificazione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 3/2020, p. 1009 ss.



plurale un quesito la cui soluzione non è sempre semplice, con il legislatore che si trova a decidere se avere un approccio paternalistico con i propri cittadini insegnando loro ciò che è bene o se dover limitarsi a prendere atto delle scelte del singolo contemperandole con le esigenze della collettività. Nel momento in cui una donna decide di utilizzare una velatura integrale perché ritiene di conformarsi a una norma religiosa e/o culturale che sente come propria, l'ordinamento giuridico deve decidere se avvallare questa inclinazione laddove altri interessi rilevanti non vengono compromessi, oppure definire cosa è meglio per la donna e dettare una linea ferma. L'Europa vede un'alternanza di stati 'proibizionisti' e stati 'non proibizionisti'²⁵. Recentemente il novero dei primi si è arricchito della presenza della Confederazione elvetica che ha vietato la velatura integrale nello spazio pubblico a seguito di referendum²⁶.

Il modello plurale italiano al momento si colloca, invece, nel secondo gruppo perché non esiste un divieto generalizzato di utilizzo della velatura integrale nello spazio pubblico, fatte salve le esigenze di sicurezza e riconoscibilità. Anche in questo caso, l'approccio italiano sembra valorizzare il primato della coscienza individuando una presunzione positiva a favore delle donne che decidono di indossare la velatura integrale. Non si identifica il velo integrale per forza come un'imposizione e una violazione dei diritti della donna, ma lo si valuta per ciò che è, una scelta, senza per forza presupporre la non libera determinazione della donna e senza voler indicare ai propri cittadini la scelta giusta da fare in una materia in cui i diritti indisponibili non vengono posti in pericolo. La delibera della regione Lombardia²⁷ sul divieto di ingresso in alcuni luoghi pubblici di quelle persone che non mostrano il proprio volto va esattamente in questa direzione: l'ordinamento e le sue articolazioni non rinunciano a disciplinare la

²⁵ Per una recente rassegna delle legislazioni europee in materia si rinvia a **M. ABU SALEM**, *Il velo islamico: una situazione di sicurezza reale o di insicurezza presunta?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2020, p. 381-394.

²⁶ Il referendum, tenutosi il 7 marzo 2021, ha visto una lieve prevalenza della posizione proibizionista che ha ottenuto il 51,2% delle preferenze. I risultati sono consultabili sul sito della Confederazione Elvetica <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/va/20210307/index.html>.

²⁷ Si tratta della delibera X/4553, approvata il 10 dicembre 2015 dalla Giunta della Regione Lombardia, avente ad oggetto il "Rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi della Giunta regionale e degli Enti e società facenti parte del Sistema Regionale". Per un'analisi del provvedimento e delle pronunce successive in materia si rinvia a **A. CESARINI**, *La delibera 'anti-velo' della Giunta lombarda e il nuovo paradigma della pubblica sicurezza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2020.



materia laddove ravvedono interessi rilevanti che richiedono un contemperamento, ma in generale lasciano libero il singolo di disporre delle proprie libertà senza ergersi a direttore morale delle scelte dei propri cittadini.

Questo approccio valorizza senz'altro la libertà di coscienza del singolo, ma al contempo non dovrebbe rimanere disgiunto da una forte azione educativa che si intesti il dovere di narrare i valori della società plurale così che, laddove il porto della velatura integrale costituissero davvero il frutto di una violazione della libertà di scelta, si potrebbero fornire alle donne, ma anche agli uomini, gli strumenti per poter maturare scelte differenti. Scelte, appunto, e non imposizioni che minerebbero alle fondamenta quel progetto di pluralismo che si vorrebbe altresì veicolare.

La vicenda *kirpan* del 2017²⁸ costituisce un buon esempio di possibile cortocircuito argomentativo. Come è noto, tra i cinque simboli che denotano l'appartenenza sikh vi è il *kirpan*, simbolo di rispetto e coraggio, che deve sempre essere portato con sé dal fedele, maschio o femmina, anche al di fuori della propria abitazione. Fino al 2016, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha sempre ritenuto non bilanciabile con le esigenze di sicurezza e pacifica convivenza della comunità nazionale la reclamata possibilità di portare con sé il *kirpan* per motivi afferenti all'esercizio della libertà di religione, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge n. 110 del 1975.

In questa sede non si intende analizzare compiutamente le argomentazioni della Corte antecedenti al 2017 che sono condivise anche dalla dottrina ecclesiasticistica e a cui si rinvia²⁹, piuttosto si vuole sottolineare come la giurisprudenza del 2017 sia incorsa in un pregiudizio argomentativo che ha neanche troppo implicitamente preteso di definire quale credenze possano essere ammissibili nel progetto pluralista costituzionale. Di fatto, nelle affermazioni del giudicante si scorge l'assenza di considerazione della libertà di coscienza individuale per passare a delineare un'incompatibilità teorica di alcune credenze con i valori costituzionali. Questa presunta incompatibilità, invece, è sempre stata definita in concreto dalla precedente giurisprudenza, correttamente rinviando all'esercizio del bilanciamento l'individuazione di piste idonee

²⁸ Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 24084 del 15 maggio 2017.

²⁹ A tal proposito si rinvia **A. LICASTRO**, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni a margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2017, e all'ampia dottrina ivi citata.



al contemperamento delle istanze identitarie nel rispetto quanto più esteso della dignità umana e delle sue espressioni. Affermare che per l'immigrato esiste un obbligo "di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale" è formulazione ambigua a quanto mai pericolosa che sembra espungere dai valori appunto occidentali il pluralismo, a favore di una lettura maggiormente securitaria³⁰ che omette di considerare come in altre esperienze - di cui non si può dubitare dell'occidentalità e democraticità³¹ - il porto del *kirpan* sia ampiamente autorizzato.

Se l'impostazione tenuta sin qui dalla giurisprudenza di Cassazione può essere condivisa nelle soluzioni prospettate per la salvaguardia delle esigenze di sicurezza nel rispetto per quanto possibile delle identità, queste ultime argomentazioni non possono assolutamente trovare accoglimento. Diversamente si incorrerebbe in un tradimento del concetto stesso di democrazia plurale che non presuppone assimilazione e tolleranza, ma riconoscimento di identità e dignità a tutti i gruppi sociali (art. 2 Costituzione)³². È la considerazione, anche giuridicamente apprezzabile, dell'alterità che innesca quel circolo virtuoso per cui dal mutuo riconoscimento deriva poi anche adesione a una scala di valori che divengono via via condivisi e fondanti la cittadinanza attiva³³, nell'esercizio fattivo del principio di laicità inteso quale strumento di governo del pluralismo³⁴. Evidente si fa, quindi, la necessità dell'utilizzo dello strumento della bilateralità per concordare una formulazione delle

³⁰ Si veda **S.C. MONACHINI**, *Culturally Motivated Crimes: the Cultural Test in the Italian Jurisprudence. A Comparative Study*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2020, p. 138; **A. NEGRI**, *Religious freedom and inviolable lines in pluralist societies: the case of cultural crimes*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 30 del 2019, pp. 185-186.

³¹ Per queste esperienze si rinvia a **A. NEGRI**, *Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e "valori del mondo occidentale"*, Nota a Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo 7-8/2017, par. 4.

³² Cfr. **A. NEGRI**, *Religious freedom*, cit., p. 187.

³³ Su questa scia si è già mossa la dottrina quando ha delineato l'importanza della narrazione positiva dell'identità in ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione. Si veda tra i tanti **D. MILANI**, **A. NEGRI**, *Tra libertà di religione e istanze di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di esecuzione della pena*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23 del 2018.

³⁴ Si veda **N. COLAIANNI**, *Laicità: finitezza degli ordini e governo delle differenze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 39 del 2013, p. 18; **F. ALICINO**, *Laicità e bilateralità a trent'anni dalla sentenza madre. I test dell'Islam italiano e dell'ateismo militante*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2021, p. 26 ss.



istanze precipue correlate con il porto del *kirpan* in maniera accettabile e contemperabile con gli interessi della collettività tutta, senza dovervi per questo rinunciare *tout court*.

La cifra della non sufficiente attenzione alla dignità umana e alla libera appartenenza religiosa da parte dei pubblici poteri è emersa in tutta la sua crudezza durante la pandemia ancora in corso e in relazione al problema delle sepolture religiosamente conformi che ha affrontato l'Islam italiano.

In Italia, l'Islam tra le minoranze escluse è quella che conta il maggior numero di fedeli e, per mere leggi statistiche, anche quella che nella pandemia ha contato il maggior numero di morti. Il problema delle sepolture religiosamente conformi è quindi esploso in tutta la sua drammaticità. Se fino all'anno scorso la scelta di molti musulmani non italiani è stata quella del rimpatrio della salma per poter dare ai propri cari una sepoltura islamica in terra d'origine, il blocco dei voli in conseguenza della pandemia ha fatto aumentare esponenzialmente la richiesta di spazi cimiteriali dedicati nei nostri cimiteri. L'assenza di un accordo tra Islam e Stato italiano per le sepolture ha poi fatto il resto, creando disparità notevoli tra le diverse comunità islamiche sul territorio.

Nell'Islam, il momento che precede e accompagna il trapasso è caratterizzato da una serie di ritualità che hanno dovuto essere omesse o drasticamente modificate per ragioni sanitarie. Se queste contingenze hanno più o meno accomunato tutte le fedi con pari sacrificio dei fedeli di ogni denominazione, l'assenza di spazi cimiteriali adeguati è stata una caratteristica dell'Islam. Benché l'art. 100 del Regolamento di Polizia Mortuaria³⁵ preveda la possibilità per il sindaco di concedere spazi cimiteriali da adibire alle sepolture di fedeli delle diverse religioni, in assenza di un vero e proprio diritto in tal senso riconosciuto ai musulmani la concessione di tali spazi è rimessa alla situazione specifica di ogni singola realtà locale e prevede una tempistica decisamente non compatibile con quella pandemica. Nondimeno la comunità islamica italiana, nelle sue diverse articolazioni, ha diffuso linee guida che hanno avuto il pregio di fornire risposte conciliative in tempi difficili, ricordando ai fedeli che l'obbligo della sepoltura in spazi riservati e orientati verso Mecca cede di fronte allo stato di necessità poiché "Allah non richiede a nessuno qualcosa oltre le sue capacità". Le linee guida chiariscono che la

³⁵ D.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. Cfr. V. AISHA LAZZERINI, *I riti funebri islamici e la loro gestione pratica in Italia. Aspetti problematici e possibili soluzioni*, in A. CUCINIELLO, P. BRANCA (a cura di), *Malattia, Morte Cura nell'Islam. I musulmani e l'emergenza sanitaria*, Vita e pensiero, Milano, 2020, p. 66 ss.



sepoltura in cimiteri non islamici non arreca danno all'anima del defunto: quando essa comparirà per il giudizio non sarà la terra in cui è stato sepolto il corpo a determinarne la salvezza, ma le opere compiute in vita dal defunto stesso³⁶.

Di fatto, l'atteggiamento collaborativo della comunità ha sicuramente mitigato gli effetti del problema, ma non ha potuto e non può eliminare gli effetti di un'inerzia dell'autorità pubblica che non sa (o non vuole) dare risposte adeguate e in linea con il progetto di pluralismo religioso e culturale che dovrebbe, invece, caratterizzarne l'agire.

5 - Considerazioni conclusive

Siamo quindi di fronte a nuovi problemi? Alla luce di quanto detto finora ci sembra poter definire i problemi per lo più vecchi, se non vecchissimi. L'aria di novità si comincia però a vedere negli approcci che cercano di gestire in maniera sempre più consapevole la pluralità, in assenza di una rotta certa. Mentre il legislatore sembra soffrire ancora di indecisioni calcolate e dettate dall'attenzione agli umori dell'elettorato nonché dalla strenua ricerca del consenso, la società democratica pone alla punta avanzata della compagine statuale - i giudici - domande sempre più pressanti e chiede l'adozione di decisioni coerenti con l'impianto dei principi fondamentali.

Il tema del ruolo dell'autorità giurisdicente nel governo delle minoranze non è certo nuovo³⁷, ma il pluralismo sempre più accentuato della società italiana sta chiedendo il conto in maniera pressante. E il giudice, purtroppo, non può rifiutarsi alla decisione: non può come fa il legislatore rimandare scelte di prospettiva e invocare la politica a presidio della propria discrezionalità³⁸. Anche in assenza di una legge regolatrice chiara e in grado di organizzare una scrittura della realtà che sia rispettosa degli interessi sottesi nel breve come nel medio e lungo periodo, il giudice deve rispondere: il *petitum*, steccato che il giudice non può mai superare, è

³⁶ Si veda **A. GIANFREDA**, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, Libellula edizioni, Tricase, 2020, p. 363.

³⁷ Si vedano a tal proposito **A. GUAZZAROTTI**, *Giudici e minoranze religiose*, Milano, Giuffrè, 2001; **C. McCRUDDEN**, *Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo e diritti umani davanti alle Corti*, il Mulino, Bologna, 2019.

³⁸ Si veda tutto il dibattito sollevato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, anche su questa stessa rivista, sul diritto all'intesa per l'ateismo italiano.



anche delimitazione di uno spazio creativo che può aprirsi alla riflessione giuridica.

In altre parole, davanti a problemi vecchi che reclamano soluzioni nuove, l'autorità giurisdicente si assume giorno per giorno l'onere e l'onore di regolare la diversità, cercando di garantire la fedeltà intrinseca del sistema democratico ai suoi valori più profondi e narrando al contempo l'identità della nazione tutta, come somma delle singole diversità - anche religiose - di tutti coloro che ne fanno parte. È una consapevolezza nuova che, certo, conosce anche battute di arresto come insegna la vicenda dei sikh, ove riemerge il pregiudizio verso la diversità 'troppo diversa'. Il limite di questo approccio, infatti, è il sostituire la soluzione casistica al disegno di una società che non può che competere al legislatore, disegno che dovrebbe fondarsi su un'ideale, o almeno su un'idea, laddove la soluzione casistica è inevitabilmente interconnessa con il contingente e con la formazione, la sensibilità di chi giudica. Un parziale correttivo a questo stato di cose potrebbe venire da un più ampio spazio di interlocuzione che si potrebbe riservare alla dottrina, quale portatrice di un expertise in quelle materie ove più forte è la specializzazione del sapere, quali i diritti delle religioni.

A parere di chi scrive, però, l'approccio casistico è anche la grande risorsa che alla società si apre nell'inerzia della politica: la narrazione dei valori nella cultura, nell'educazione crea la coesione di un popolo e semina i germi della cittadinanza attiva³⁹. Questi germi possono essere utilmente considerati dall'autorità giudicante per orientarne l'azione, nella consapevolezza che il limite naturale della propria azione creatrice risiede nel diritto penale. Esso si pone a baluardo dei diritti indisponibili, sancendo il limite massimo entro cui la funzione giurisdicente può essere esercitata nel contemperamento possibile delle pretese fondate sulla libertà religiosa.

Certo, se ci fosse un'adeguata politica ecclesiastica, una legge generale sulla libertà religiosa e un uso meno propagandistico dello strumento delle intese tutto ciò di cui si è discusso finora si risolverebbe da sé. I tempi, però, non paiono ancora maturi.

³⁹ Sui temi della narrazione dell'identità quale valore coesistente alla realizzazione del pluralismo ci si permette di rinviare a **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016, ultimo capitolo; **C. CIANITTO**, *Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione. Intersezioni tra forma e sostanza dei diritti nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2019, par. 4.



Religious minorities in Italy. New problems (?)

ABSTRACT: In the contest of a wider pluralism of the Italian society, legislation still struggles to guarantee an real equal treatment to all religious minorities. Religious denominations - who ratified an intesa with the Government - are for sure in a privileged position compared to those who are still regulated by the general law. Among the last ones, the Italian jurisprudence is playing an important role to find a balance especially on those issues that ask for a more decise government of religious diversity.

Key words: religious minority, freedom of religion, pluralism, freedom of conscience, human dignity, blood management.